COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 21.11.1996
COM(96) 594 def.

96/0280 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica le
direttive 76/116/CEE, 80/876/CEE, 89/284/CEE e 89/530/CEE del Consiglio
concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative ai concimi

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. INTRODUZIONE

1.1 La direttiva del Consiglio 76/116/CEE, del 18 dicembre 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi[1] è in corso di codificazione costitutiva (prossimamente la Commissione invierà una proposta in questo senso al Consiglio).

1.2 La direttiva 76/116/CEE prevede che la dicitura "concimi CEE" possa essere utilizzata per i concimi che appartengono ai tipi di concimi di cui all'allegato I e che soddisfano i requisiti stabiliti da questa direttiva e dai suoi allegati da I a III. Questa dicitura deve figurare nei documenti di accompagnamento, sugli imballaggi e le etichette di questi prodotti. In tal caso, gli Stati membri non possono vietare, limitare o ostacolare, per ragioni di composizione, identificazione, etichettatura e imballaggio l'immissione sul mercato dei concimi muniti di questa dicitura.

Dopo l'adozione della direttiva in questione, il Consiglio ha adottato anche le direttive seguenti relative ai concimi, che contengono la dicitura "concimi CEE":

- Direttiva 80/876/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi semplici a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore di azoto[2];

- direttiva 89/284/CEE del Consiglio, del 13 aprile 1989, che completa e modifica la direttiva 76/116/CEE per quanto concerne il calcio, il magnesio, il sodio e lo zolfo nei concimi[3];

- direttiva 89/530/CEE del Consiglio, del 18 settembre 1989, che completa e modifica la direttiva 76/116/CEE per quanto concerne gli oligoelementi boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco nei concimi[4].

1.3 Il trattato sull'Unione europea ha sostituito i termini "Comunità economica europea" con i termini "Comunità europea"; lo stesso vale ormai per la summenzionata dicitura "concimi CEE".

[1] GU n. L 24 del 30 gennaio 1976, pag. 21.
[2] GU n. L 250 del 23 settembre 1980, pag. 7.
[3] GU n. L 111 del 22 aprile 1989, pag. 34.
[4] GU n. L 281 del 30 settembre 1989, pag. 116.

Anche se può essere considerata una modifica puramente formale, occorre tuttavia che gli Stati membri la recepiscano nel loro diritto nazionale se si vuole che venga utilizzata la dicitura "concimi CE" al posto di "concimi CEE" nei documenti di accompagnamento, sugli imballaggi e le etichette dei concimi che soddisfano le suddette condizioni. D'altra parte questa modifica potrebbe avere un impatto finanziario per le imprese se le etichette e gli imballaggi dovessero essere modificate da subito. E' opportuno pertanto stabilire un periodo durante il quale sarà possibile utilizzare ancora gli imballaggi e le etichette recanti la dicitura "concimi CEE".

Per queste ragioni, e dal momento che le direttive di codificazione non richiedono il recepimento poiché si presume che siano state recepite entro i termini previsti, non sarebbe possibile inserire questa modifica nella proposta di codificazione costitutiva in quanto modifica puramente formale.

La presente proposta, pertanto, modifica le suddette direttive del Consiglio sostituendo la dicitura "concimi CEE" con la dicitura "concimi CE".

1.4 Si prevede che dopo l'adozione della presente proposta da parte del Consiglio, la modifica sarà inserita nella proposta di codificazione costitutiva che sarà in quel momento all'esame del Consiglio.

Non si pongono problemi in materia di sussidiarietà, dato che la proposta si basa sull'articolo 43 del trattato che istituisce la Comunità europea e che, pertanto, essa è di competenza esclusiva della Comunità. Inoltre, la proposta è compatibile con il principio di proporzionalità di cui al terzo capoverso dell'articolo 3 B del suddetto trattato, poiché non fa che adeguare la terminologia esistente a quella che è stata introdotta dal trattato sull'Unione europea.

2. ANALISI COSTI-BENEFICI DEL PROGETTO DI DIRETTIVA

2.1 Costi

2.1.1. Impatto

L'impatto finanziario del presente progetto di direttiva è legato all'aggiornamento dell'etichettatura utilizzata per i concimi che possono essere qualificati "concimi CE". Non si prevedono altri costi.

2.1.2 Costi

I costi previsti per l'attuazione di questo progetto di direttiva sono solo costi tecnici legati alla sostituzione delle etichette. Le ditte che hanno scorte di prodotti etichettati possono usufruire del periodo concesso per l'adeguamento alla nuova situazione per non dover sostenere costi per la rettifica delle etichette.

2.2 Benefici

L'obbligo di applicare le disposizioni della direttiva consentirà di eliminare qualsiasi dubbio circa la capacità di circolare liberamente dei concimi CEE nell'Unione europea, che potrebbero sorgere per via dell'uso di diciture obsolete.

3. CONSULENZE NECESSARIE PER IL PROGETTO DI REVISIONE

Il progetto di revisione è stato discusso nelle riunioni del gruppo di lavoro "Concimi" ai quali hanno assistito rappresentanti dell'industria (EFMA, Associazione europea dei produttori di concimi). Si è tenuto conto del parere di questo organismo, in particolare per quanto riguarda il termine da concedere all'industria per adeguarsi alla nuova situazione.

4. ANALISI DELLE MODIFICHE PROPOSTE

E' stato proposto di sostituire la formula "concimi CEE" con "concimi CE" ogni volta che figura nelle direttive seguenti del Consiglio:

- 76/116/CEE
- 80/876/CEE
- 89/284/CEE
- 89/530/CEE

5. BASE GIURIDICA

In applicazione dell'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, l'espressione "Comunità economica europea" è stata sostituita dall'espressione "Comunità europea". Pertanto, le iniziali "CEE" devono essere sostituite con le iniziali "CE".

6. CONSULTAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Conformemente all'articolo 100 A del trattato, è applicabile la procedura di codecisione. Si deve consultare anche il Comitato economico e sociale.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 76/116/CEE, 80/876/CEE, 89/284/CEE e 89/530/CEE del Consiglio concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione[1],

visto il parere del Comitato economico e sociale[1],

in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato[1],

considerando che l'articolo G del trattato sull'Unione europea ha sostituito i termini "Comunità economica europea" con i termini "Comunità europea"; che occorre pertanto sostituire la sigla "CEE" con la sigla "CE";

considerando che la dicitura "concimi CEE" appare in talune disposizioni della direttiva 76/116/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi[1], della direttiva 80/876/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi semplici a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore di azoto[1], della direttiva 89/284/CEE del Consiglio, del 13 aprile 1989, che completa e modifica la direttiva 76/116/CEE per quanto concerne il calcio, il magnesio, il sodio e lo zolfo nei concimi[1] e della direttiva 89/530/CEE del Consiglio, del 18 settembre 1989, che modifica la direttiva 76/116/CEE per quanto concerne gli oligoelementi boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco nei concimi; che occorre, di conseguenza, sostituire in tali disposizioni la dicitura "concime CEE" con la dicitura "concime CE";

considerando tuttavia che di norma i produttori detengono scorte considerevoli di imballaggi, etichette e documenti di accompagnamento e che un simile cambiamento di dicitura potrebbe, se venisse applicato con effetto immediato, provocare un aumento dei costi per tali operatori; che occorre pertanto fissare un periodo nel quale gli imballaggi, le etichette e i documenti di accompagnamento recanti la dicitura "concimi CEE" possono essere ancora impiegati,

(1) GU L 24 del 30.1.1976, pag. 21. Direttiva completata e modificata da ultimo dalla direttiva 89/530/CEE (GU L 281 del 30.9.1989, pag. 116).

(1) GU L 250 del 23.9.1980, pag. 7.

(1) GU L 111 del 22.4.1989, pag. 34.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La direttiva 76/116/CEE è modificata come segue:

a) all'articolo 1, la dicitura "concime CEE" è sostituita dalla dicitura "concime CE";

b) all'articolo 2, la dicitura "concime CEE" è sostituita dalla dicitura "concime CE";

c) all'articolo 7, la dicitura "concime CEE" è sostituita dalla dicitura "concime CE";

d) all'articolo 8, paragrafo 1, la dicitura "concime CEE" è sostituita dalla dicitura "concime CE";

e) all'allegato II, punto 1, lettera a), la dicitura "concime CEE" è sostituita dalla dicitura "concime CE".

2. La direttiva 80/876/CEE è modificata come segue:

a) all'articolo 2, la dicitura "concime CEE" è sostituita dalla dicitura "concime CE";

b) all'articolo 4, la dicitura "concime CEE" è sostituita dalla dicitura "concime CE";

c) all'articolo 6, la dicitura "concime CEE" è sostituita dalla dicitura "concime CE";

d) all'articolo 7, paragrafo 1, la dicitura "concimi CEE" è sostituita dalla dicitura "concimi CE";

e) all'articolo 7, paragrafo 3, la dicitura "concimi CEE" è sostituita dalla dicitura "concimi CE".

3. La direttiva 89/284/CEE è modificata come segue:

a) all'articolo 1, la dicitura "concimi CEE" è sostituita dalla dicitura "concimi CE";

b) all'articolo 2, la dicitura "concimi CEE" è sostituita dalla dicitura "concimi CE";

c) all'articolo 4, la dicitura "concime CEE" è sostituita dalla dicitura "concime CE";

d) nell'articolo 6, lettera a), la dicitura "concime CEE" è sostituita dalla dicitura "concime CE";

e) nell'articolo 9, paragrafi 1 e 2, la dicitura "concime CEE" è sostituita dalla dicitura "concime CE".

4. La direttiva 89/530/CEE è modificata come segue:

a) all'articolo 1, paragrafo 1, la dicitura "concime CEE" è sostituita dalla dicitura "concime CE";

b) all'articolo 1, paragrafo 2, la dicitura "concime CEE" è sostituita dalla dicitura "concime CE";

c) all'articolo 2, la dicitura "concimi CEE" è sostituita dalla dicitura "concimi CE";

d) all'articolo 3, paragrafo 1, la dicitura "concimi CEE" è sostituita dalla dicitura "concimi CE";

e) all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), la dicitura "concime CEE" è sostituita dalla dicitura "concime CE";

f) all'articolo 4, lettera a), la dicitura "concime CEE" è sostituita dalla dicitura "concime CE";

g) all'articolo 6, la dicitura "concimi CEE" è sostituita dalla dicitura "concimi CE";

h) all'allegato, ai capitoli C e D, le diciture "concime CEE" e "concimi CEE" sono sostituite dalle diciture "concime CE" e "concimi CE".

Articolo 2

Gli imballaggi, le etichette e i documenti di accompagnamento recanti la dicitura "Concimi CEE", possono continuare ad essere utilizzati fino al 1° dicembre 1998.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31°luglio 1998. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione le disposizioni di diritto interno che adottano nel campo disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Per il Consiglio

Fatto a Bruxelles

Per il Parlamento

ISSN 0254-1505

COM(96) 594 def.

DOCUMENTI

IT 06 03 02

N. di catalogo : CB-CO-96-591-IT-C

ISBN 92-78-11651-3

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo